



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO BACINI MONTANI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2022-S138-00205

OGGETTO:

L.P. 08.07.1976 n. 18 e s.m.- R.D. 25.07.1904 n. 523 - CONCESSIONE, agli effetti idraulici e patrimoniali, per riqualificazione generale del Parco Due Laghi, con realizzazione nuova passerella sulla roggia di Padergnone AUTORIZZAZIONE, agli effetti idraulici e patrimoniali, per le sistemazioni ricadenti in fascia di rispetto. - RICHIEDENTE: COMUNE DI VALLELAGHI - Pratica n. 43083 - ACCOGLIMENTO CON PRESCRIZIONI

IL DIRIGENTE

- Vista la domanda di data 03 dicembre 2021 prot. n. C_M362/15594 relativa all'oggetto, con la quale il COMUNE DI VALLELAGHI con sede a VALLELAGHI, V. ROMA 41 codice fiscale n. 02401940222, ha chiesto di eseguire i lavori volti alla riqualificazione generale del Parco Due Laghi, con realizzazione di una nuova passerella sulla roggia di Padergnone (iscritto al n. 2014 dell'elenco delle acque pubbliche e individuato con la p.f. demaniale 1097/1 in C.C. Padergnone) percorso Kneipp ecc;
- Preso atto dello studio di compatibilità aggiornato dd. febbraio 2022 a firma del dott. geol. Silvio Alberti, integrato secondo le indicazioni fornite dallo scrivente e con esito favorevole;
- Preso atto dei nuovi elaborati progettuali allegati alla nota dd. 22.02.2022 con i quali i due nuovi volumi, adibiti a padiglione e chiosco, verranno posti ad una distanza maggiore a metri 10,00 rispetto al confine demaniale;
- Preso atto dell'istruttoria tecnica effettuata dall'Ufficio Pianificazione, supporto tecnico e demanio idrico al fine di stabilire le prescrizioni necessarie per il rilascio della presente concessione, nonché della conoscenza diretta dei luoghi da parte del Responsabile del procedimento;
- Accertato, altresì, che quanto richiesto rientra nelle operazioni riguardanti i beni del demanio idrico e interessa la fascia di rispetto idraulico;
- Vista la lett. e) del primo comma dell'art. 8 del D.P.R. 20.01.1973 n. 115 "Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige in materia di trasferimento alle provincie autonome di Trento e Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione", sostituita con il primo comma dell'art. 1 del D.Leg. 11.11.1999, n. 463 "Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige in materia di demanio idrico e di opere idrauliche";
- Vista la L.P. 08.07.1976 n. 18 e s. m., concernente norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi;
- Visto quanto disposto dal Decreto del Presidente della Provincia 20 settembre 2013, n.22-124/Leg. concernente il Regolamento di attuazione del capo I della legge provinciale 8 luglio 1976, n.18;
- Considerato che i lavori in premessa risultano contemplati nell'art. 5 di cui all'allegato A1 ("Tipologie di concessione di breve durata o di poca importanza") del Regolamento di attuazione del capo I della legge provinciale 8 luglio 1976, n.18 e s.m. (Legge provinciale sulle acque pubbliche);
- Vista la L.P. 03.04.1997, n. 7, concernente "Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia Autonoma di Trento";
- Visto quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg., concernente il Regolamento recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti";
- Visto il D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 36-108/leg. concernente "Modifiche al D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. ";

DETERMINA

di CONCEDERE, ai soli fini idraulici e patrimoniali e fatti salvi i diritti di terzi, al COMUNE DI VALLELAGHI con sede a VALLELAGHI, V. ROMA 41, l'esecuzione degli interventi diretti a realizzare nuova passerella sulla roggia di Padergnone,

di AUTORIZZARE, ai soli fini idraulici e patrimoniali e fatti salvi i diritti di terzi i lavori volti alla riqualificazione generale del Parco Due Laghi, secondo il progetto aggiornato trasmesso con nota dd. 22.02.2022 a firma dell'arch. Luigi Zanoni, stabilendo la decorrenza della concessione per la passerella, a partire dalla data di emissione del presente provvedimento e scadenza legata alla vita dell'opera o all'esercizio e alla gestione dell'impianto o del servizio (vedi comma 3 e comma 4 dell'art.7 del Regolamento di attuazione del capo I della legge provinciale 8 luglio 1976, n.18 e s.m. (Legge provinciale sulle acque pubbliche).

La validità del presente provvedimento è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni di carattere tecnico-operativo:

- 1) l'inizio dei lavori dovrà essere comunicato, con preavviso di almeno 10 gg., alla Stazione Forestale di Vallelaghi (tel. 0461 493794 - e-mail: staz.forestalevezzano@provincia.tn.it) predisponendo il picchettamento preventivo dei manufatti che interessano l'alveo e la sua fascia di rispetto idraulico; inoltre per una corretta esecuzione dei lavori per la realizzazione della passerella, dovrà essere preavvisato con le stesse modalità il personale del Servizio Bacini montani (sig. Paolo Santoni – tel. 335.7628938);
- 2) i lavori in premessa nel rispetto delle relative prescrizioni tecnico-operative, dovranno essere eseguiti entro il 31.12.2025 salvo proroga o rinnovo da chiedere con istanza motivata entro i termini di scadenza stabiliti. Alla scadenza del termine per l'esecuzione dei lavori il tratto d'alveo interessato dagli interventi in oggetto dovrà essere sgombero da ogni impedimento che possa influire negativamente sul buon regime delle acque.
- 3) dovranno essere presentate al Servizio Bacini montani le comunicazioni di inizio e fine lavori. La comunicazione di fine lavori dovrà contenere una relazione sottoscritta dal direttore dei lavori o, in mancanza, dal titolare del provvedimento, che attesta la conformità delle opere al progetto presentato e alle prescrizioni impartite;
- 4) il soggetto titolare della concessione, ai sensi dell'art.7 comma 4 del Regolamento di attuazione del capo I della legge provinciale 8 luglio 1976, n.18 e s.m ha l'obbligo di presentare, alla struttura provinciale competente, ogni dieci anni dal rilascio della concessione una comunicazione che attesta il rispetto delle prescrizioni impartite in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria, accompagnata da una relazione sottoscritta da un tecnico abilitato sullo stato di consistenza delle opere, che ne certifica la stabilità e la compatibilità idraulica;
- 5) il Concessionario in caso di modifiche all'opera dovrà fare richiesta alla struttura provinciale competente, che provvederà al rilascio di opportuno provvedimento;

Nel rispetto delle seguenti prescrizioni di carattere generale:

- a) Nel caso il Concessionario durante o dopo i lavori richiesti, dovesse per qualsiasi motivo rinunciare alla presente concessione ha l'obbligo, qualora gli uffici competenti lo ritengano necessario, di eseguire a proprie spese tutti i lavori indispensabili al ripristino dello stato dei luoghi;
- b) Il Concessionario è obbligato ad eseguire tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni demaniali e manufatti interessati dalla presente concessione, nonché a riparare subito tutti i danni che eventualmente si verificassero anche a seguito di eventi naturali eccezionali.
- c) Non potranno essere costruite opere o impianti diversi da quelli concessi. Si fa presente che, per la realizzazione di lavori od opere, a carattere precario, diversi da quelli specificati nel presente atto, ma connessi con le opere da eseguire, è necessario che il Concessionario presenti al Servizio Bacini Montani istanza di autorizzazione ai fini idraulici e patrimoniali;
- d) Sono assolutamente vietati entro l'alveo, sulle sponde e sulle opere di difesa o sui beni demaniali, i depositi, la formazione di cumuli, la costruzione di sbarramenti, effettuati anche a carattere provvisorio, con materiali scavati o con materiali di altra natura o provenienza, salvo quanto eventualmente autorizzato.
Eventuali piantagioni o modesti manufatti, sia esistenti che autorizzati, presenti entro la fascia di rispetto di 4,00 metri dalle opere idrauliche o dal confine demaniale, per esigenze idrauliche, potranno essere soggette a ordinanza di rimozione, senza indennizzo.
- e) Nei limiti e modalità di esercizio della presente concessione, il richiedente dovrà costantemente aver cura di non arrecare danni o pregiudizi all'alveo, alle difese idrauliche ed alle proprietà dell'Amministrazione concedente, nonché ad altre opere o beni, sia pubblici che privati. E' pertanto ritenuto responsabile della delimitazione dei confini e di tutti i danni a persone o cose che potessero derivare a terzi, privati cittadini ed Enti, in dipendenza dell'esercizio della concessione. Si declina inoltre ogni e qualsiasi responsabilità in ordine agli eventuali danni cui le persone, le attrezzature e le opere interessate alla concessione potessero trovarsi esposte non solo a causa dell'andamento idrologico, anche calamitoso, del corso d'acqua, ma anche per effetto di infiltrazioni o di lavori che si dovessero eseguire lungo il corso d'acqua medesimo, ritenendosi sollevata la Provincia Autonoma di Trento da ogni reclamo o molestia, che ne potesse conseguire. La presente clausola vale anche nel caso che i

danneggiamenti siano conseguenti a piene improvvise del corso d'acqua causati da cacciate di acqua di eventuali soprastanti impianti di ritenuta, sia per manovre manuali che per cacciate automatiche degli impianti stessi.

f) L'Amministrazione concedente si riserva ogni e più ampia facoltà di sospensione, modifica o revoca, in qualsiasi momento, della presente concessione quando ciò fosse ritenuto necessario nell'interesse pubblico, per negligenza del richiedente, o per altri giustificati motivi, senza che il Concessionario possa opporsi e vantare danni o indennizzi di sorta.

In particolare, resta ferma la facoltà dell'Amministrazione concedente di richiedere, senza esborso di corrispettivo alcuno, la rimozione o lo spostamento degli impianti, cavi e condotte, quando tali servizi interferiscano con l'esecuzione di lavori ed interventi di sistemazione idraulica e forestale che interessino l'alveo, le opere idrauliche e la relativa fascia di rispetto.

g) La presente concessione non è cedibile pena l'immediata decadenza della stessa, nè destinata ad uso diverso. Eventuali volture dovranno essere preventivamente richieste al Servizio Bacini Montani con istanza sottoscritta dal Concessionario e dal subentrante.

h) La concessione oggetto del presente atto viene assentita nelle attuali situazioni e condizioni dei luoghi e delle opere. Pertanto il Concessionario non potrà in seguito denunciare deficienze o invocare miglorie o lavori o interventi al fine di poter esercitare la concessione o di poterla esercitare meno onerosamente o più sicuramente; non potrà rendere responsabile la Provincia Autonoma di Trento per danni alle persone o alle cose in ragione delle dette deficienze, delle mancate miglorie o lavori o interventi.

i) Alla scadenza della presente concessione, alla rescissione dell'atto stesso da parte dell'Amministrazione concedente, il Concessionario non potrà pretendere alcun indennizzo per qualsiasi miglioramento apportato e avrà l'obbligo di eseguire a proprie spese tutti i lavori necessari per la riduzione in pristino e per le riparazioni di eventuali danni che fossero stati arrecati dal concessionario all'alveo, alle sponde e alle difese idrauliche nell'ambito della zona di intervento, provvedendovi secondo le prescrizioni che saranno impartite. La Provincia Autonoma di Trento concedente potrà a sua convenienza esonerare il Concessionario dall'obbligo di demolire, a scopo di ripristino quelle opere che riterrà utile conservare.

l) L'inizio dei lavori costituisce a tutti gli effetti l'accettazione incondizionata di tutte le clausole e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

m) La realizzazione di opere e/o interventi diversi da quelli individuati dalla presente concessione o l'inosservanza da parte del Concessionario delle prescrizioni contenute nel presente atto potrà dare luogo alla dichiarazione di decadenza dell'atto stesso nonché, qualora ne ricorra il caso, all'applicazione delle vigenti norme e sanzioni in materia di polizia idraulica ai sensi della Legge provinciale n. 18 di data 8 luglio 1976 e s.m.

di DARE ATTO che

La presente concessione è valida ai soli effetti idraulici e patrimoniali, fatti salvi eventuali diritti di terzi, e non esime il titolare dall'osservanza di eventuali ed ulteriori prescrizioni stabilite da altre leggi e regolamenti di competenza di altri Enti o Servizi.

Il richiedente dovrà tenere sempre, a disposizione degli organi di controllo, copia della presente determinazione, con allegati gli eventuali disegni.

Il procedimento si chiude con l'emissione del presente provvedimento.

Ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

La presente viene inviata al richiedente, ai sensi dell'art. 33, comma 2 bis, della L.P. 30.11.1992, n. 23, all'Ufficio Distrettuale Forestale di Trento ed alla Stazione Forestale di Vallelaghi per le funzioni di vigilanza di cui all'art. 16 primo comma, della L.P. 08.07.1976 n. 18 e s.m.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL DIRIGENTE

Roberto Coali

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).